

## Osservatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 2/2025

*Observatory on health and safety in the workplace n. 2/2025*

**di Gaia Gandolfi – Giovanna Zampogna**

**Abstract [ITA]:** il numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel secondo trimestre 2025, nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo.

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court filed in the second quarter of 2025, as well as references to some regulatory innovations.*

**Parole chiave:** salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

**Keywords:** *Health and safety at workplace – jurisprudential developments – regulatory innovation*

**SOMMARIO:** **1.** Premesse. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al secondo trimestre 2025. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al secondo trimestre 2025. – **4.** Le novità normative.

### 1. Premesse.

In questo numero l'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione, sia in sede civile, sia in sede penale, relative al secondo trimestre del corrente anno.

Segue una rassegna delle principali novità normative.

### 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al secondo trimestre 2025.

- 1) Cass., Sez. lav., ord. 3 aprile 2025 (ud. 18 febbraio 2025), n. 8859  
Malattia professionale – interessi compensativi onere di allegazione

In tema di risarcimento del danno per malattia professionale, gli interessi compensativi, rappresentando un'ulteriore componente (patrimoniale) del danno lamentato, non sono riconoscibili *ex officio*, ma solo a domanda del danneggiato, sul quale, dunque, incombe l'onere di allegare e provare il nocumento causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma di denaro dovuta sin dal momento di verifica dell'evento lesivo.

- 2) Cass., Sez. lav., 8 aprile 2025 (ud. 19 febbraio 2025), n. 9174  
Infortunio sul lavoro – accertamento del nesso causale

In materia di responsabilità del datore di lavoro per infortunio letale del dipendente, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta omissiva del datore medesimo e l'evento morte costituisce un elemento indefettibile ai fini del riconoscimento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dovendo detta relazione causale esprimersi secondo il paradigma della probabilità qualificata e non secondo quello della mera possibilità. In tale prospettiva, allora, l'accertamento dell'insussistenza

della causalità tra condotta ed evento rende superfluo l'esame dei profili di illiceità della condotta datoriale, anche laddove siano state dedotte violazioni degli obblighi di sicurezza *ex art.* 2087 c.c. e forme di responsabilità extracontrattuale *ex artt.* 2043 e 2049 c.c. (la pronuncia prende le mosse dall'iniziativa assunta dalla vedova di un lavoratore deceduto per essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio, la quale aveva agito nei confronti del datore di lavoro deducendo che il ritardo nei soccorsi sarebbe stato concausa della morte e sarebbe stato attribuibile alle gravi carenze organizzative e gestionali della sicurezza, che, nella prospettazione della ricorrente, non avrebbero consentito di rilevare tempestivamente la caduta e la presenza del corpo in terra. L'interessata aveva, altresì, lamentato il colpevole ritardo dei dipendenti nel chiamare i soccorsi medici. La suprema Corte, nel pronunciare il principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la questione inerente all'accertata insussistenza, in sede di merito, del nesso causale tra l'evento morte e la condotta omissiva attiene ad un accertamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità).

3) Cass., Sez. lav., ord. 14 aprile 2025 (ud. 15 gennaio 2025), n. 9807  
Malattia professionale – danno da perdita parentale – tabelle milanesi

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa adozione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto, censurabile con ricorso per cassazione, dovendo il giudice del merito prendere a riferimento i relativi parametri, con l'obbligo di rimarcare nella parte motiva della sentenza le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, sulla base delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. Per quanto specificamente attiene al danno da perdita parentale, qualora il criterio liquidativo preveda un importo variabile tra un minimo e un massimo, il giudice può liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, nell'ambito delle quali non rientrano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra i due, trattandosi di circostanze che possono solo legittimare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella.

4) Cass., Sez. lav., ord. 14 aprile 2025 (ud. 15 gennaio 2025), n. 9808

Malattia professionale – esposizione a polveri d'amianto – cessione d'azienda – responsabilità solidale dei datori di lavoro succedutisi nel tempo

In caso di malattia professionale (nella specie mesotelioma pleurico), laddove il danno sia ascrivibile a più soggetti, ciascuno dei quali abbia contribuito a cagionarlo con la propria condotta, tra costoro si configura una responsabilità solidale *ex art.* 1294 c.c., indipendentemente dal titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Si voglia, infatti, considerare che, tanto in tema di responsabilità contrattuale, quanto di responsabilità extracontrattuale, qualora un unico evento dannoso sia causalmente ricollegabile a più soggetti è sufficiente, ai fini della sussistenza della predetta solidarietà, che tutte le singole azioni o omissioni abbiano concorso in modo efficiente a provocarlo, avendo riguardo ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione del medesimo danno (nel caso di specie la suprema Corte, nell'esprimere il principio di cui alla massima, ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, condannata in sede merito al risarcimento del danno in favore degli eredi di un dipendente, deceduto a causa di mesotelioma pleurico contratto in ragione dell'attività lavorativa espletata. La Corte, infatti, ha respinto le doglianze della ricorrente, che aveva lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato il lavoratore deceduto, in passato, in forza presso due società che si erano succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico oggi facente capo alla ricorrente medesima. In termini analoghi si veda anche Cass., Sez. lavoro, ord. 14 aprile 2025, ud. 15 gennaio 2025, n. 9804).

5) Cass., Sez. lav., ord. 14 aprile 2025 (ud. 15 gennaio 2025), n. 9809  
Infortunio sul luogo di lavoro – onere probatorio

In tema di infortuni sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento datoriale e il nesso causale tra l'inadempimento medesimo ed il danno, ma non anche la colpa del datore, operando la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. Segnatamente, laddove si tratti di omissione di misure di sicurezza previste dalla legge (c.d. "nominate"), la prova liberatoria che incombe sul datore di lavoro si sostanzia nella negazione degli stessi fatti allegati dal lavoratore; qualora, invece, vengano in considerazione cautele che debbano essere ricavate dalla norma generale di cui all'art. 2087 c.c. (c.d. "innominate"), la prova liberatoria è di regola correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle predette cautele, imponendosi l'onere di provare l'adozione di condotte specifiche che siano suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche.

6) Cass., Sez. lav., ord. 23 aprile 2025 (ud. 6 marzo 2025), n. 10730  
*Mobbing* – insussistenza – responsabilità del datore di lavoro per l'omessa predisposizione di misure a salvaguardia della personalità del lavoratore

Anche laddove la condotta tenuta dal datore di lavoro non sia qualificabile in termini di *mobbing*, è comunque configurabile la responsabilità dello stesso qualora risulti accertata l'omessa adozione delle misure idonee e necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore; indipendentemente, infatti, dalla figura del *mobbing* (o dello *straining*), ciò che occorre considerare è l'inosservanza, da parte del datore, del dovere di scongiurare situazioni stressogene che generino una condizione che per caratteristiche, gravità, senso di frustrazione tanto personale quanto professionale, possa cagionare danno, anche qualora non sia stata raggiunta la prova di un preciso intento persecutorio. Quanto all'*onus probandi*, incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del danno e del nesso eziologico tra l'ambiente lavorativo e il danno medesimo, mentre grava sul datore di lavoro quello di provare di aver impiegato tutte le cautele necessarie a prevenirlo (nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente, il quale aveva lamentato condotte vessatorie del datore di lavoro. In particolare, l'interessato aveva rimarcato l'indifferenza del datore rispetto alle proprie condizioni psicofisiche, nonché alle rimostranze del lavoratore in ordine al sovraccarico di lavoro, non supportato da adeguata formazione, condizione cui aveva fatto seguito «il sopraggiungere della denunciata sindrome ansioso-depressiva nel gradiente invalidante del 40 per cento»).

7) Cass., Sez. lav., ord. 27 aprile 2025, (ud. 5 marzo 2025), n. 10997  
Infortuni sul lavoro – obbligo del datore di predisporre cautele anche "atipiche" – incertezza su elementi di fatto – irrilevanza

Incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre non solo le misure di prevenzione e protezione prescritte dal legislatore, ma anche quelle cautele che siano richieste, in concreto, dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, correlate alle conoscenze tecniche o, comunque, agli *standard* di sicurezza normalmente osservati. Ciò posto, laddove risultino incontroverti gli elementi costitutivi della responsabilità *ex art.* 2087 c.c., quali l'occasione lavorativa, l'infortunio, nonché il nesso eziologico tra il sinistro e le mansioni espletate dal lavoratore, l'incertezza su ulteriori elementi di fatto, rimasti "oscuri" non già nell'*an* bensì nel *quomodo* (come, nel caso di specie, l'esatta individuazione del punto di origine della caduta e delle mansioni svolte

dal dipendente al momento dell'infortunio) è irrilevante ai fini della responsabilità datoriale, trattandosi di elementi estranei sia ai fatti costitutivi, sia a quelli impeditivi o estintivi.

8) Cass., Sez. lav., ord. 27 aprile 2025 (ud. 5 marzo 2025), n. 11070

Violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – irrilevanza della condanna in sede penale

La violazione dell'art. 2087 c.c. è configurabile anche in assenza di una sentenza penale di condanna, nella misura in cui in sede civile l'accertamento, incidentale, del fatto costituente reato rispetto al datore di lavoro deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, con riferimento tanto all'elemento soggettivo della colpa quanto alla correlazione eziologica tra fatto ed evento dannoso. La "condanna penale" di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, infatti, è stata spogliata della sua valenza prescrittiva, essendo stata sostituita dall'accertamento civilistico del fatto costituente reato.

9) Cass., Sez. lav., 3 maggio 2025 (ud. 4 aprile 2025), n. 11631

Sicurezza sul lavoro – onere di allegazione e prova – riparto

Il lavoratore che lamenti di avere subito, in occasione dell'attività svolta, un danno alla salute, ha l'onere di fornire prova, oltre che dell'esistenza di tale danno, della nocività/insalubrità del luogo di lavoro (ovverosia concreti fattori di rischio, che devono essere circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa), nonché della correlazione eziologica tra detti elementi; laddove, dunque, il lavoratore abbia allegato tale prova, incombe sul datore l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso e che, di conseguenza, il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

10) Cass., Sez. lav., ord. 5 maggio 2025 (ud. 9 gennaio 2025), n. 11753

Infortuni sul lavoro – azione di regresso dell'INAIL

In caso di infortunio del lavoratore in occasione dell'attività espletata, la prova della congruità delle indennità corrisposte dall'INAIL all'infortunato, nel giudizio di regresso azionato contro il datore di lavoro, può essere fornita mediante la produzione di documentazione proveniente dal direttore della sede, atteso che gli atti emanati dall'Ente a conclusione delle procedure amministrative sono assistiti dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo a fronte di precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. In tale prospettiva, allora, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chiede il rimborso, siano di importo superiore rispetto al *quantum* risarcitorio conseguibile dal lavoratore infortunato incombe sul datore di lavoro che sviluppi detta eccezione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'Istituto medesimo.

11) Cass., Sez. lav., ord. 6 maggio 2025 (ud. 11 marzo 2025), n. 11918

Sicurezza ed infortunio sul lavoro – posizione di garanzia – committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro

Grava in capo al committente che appalti lavori, servizi o forniture ad un'impresa nell'ambito della propria azienda e dell'intero ciclo produttivo della medesima, qualora abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, l'onere di adempiere gli specifici obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; nel caso di violazione delle predette prescrizioni, è configurabile la responsabilità del committente per l'infortunio occorso al lavoratore dipendente dell'impresa appaltatrice, anche in assenza di ingerenza di sorta nell'attività di quest'ultima.

12) Cass., Sez. lav., ord. 14 maggio 2025 (ud. 11 dicembre 2024), n. 12972

Tabelle delle malattie professionali – presunzione legale dell’origine professionale della patologia

Le patologie indicate nelle tabelle delle malattie professionali (D.M. Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della salute, 9 aprile 2008, ove sono specificate le malattie per agente causale, per tipo di lavorazioni che espongono al rischio, per periodo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione), sono assistite da una presunzione legale in ordine all’origine professionale delle stesse. Sicché, qualora la malattia sia inclusa nella tabella, per il lavoratore sarà sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge; per escludere la tutela assicurativa è, dunque, onere dell’INAIL quello di comprovare inequivocabilmente che sia intervenuto un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la malattia (sul tema su veda anche Cass., Sez. lav., ord. 7 maggio 2025, ud. 11 dicembre 2024, n. 11957).

13) Cass., Sez. lav., ord. 16 maggio 2025 (ud. 11 marzo 2025), n. 13122

Infortunio sul lavoro

Deve essere qualificato come infortunio sul lavoro, e non già sinistro da circolazione stradale, quello occorso al dipendente intento nell’espletamento delle sue mansioni, sul luogo di lavoro, in ragione dell’esplosione dello pneumatico di un veicolo di proprietà datoriale, fermo in sosta da tempo risalente nel medesimo luogo, e interessato da operazioni di carattere manutentivo (nella specie riavvio del motore e gonfiaggio degli pneumatici). In simili ipotesi, infatti, l’esplosione dello pneumatico rappresenta un fattore causale estraneo all’attitudine del veicolo alla circolazione, essendo piuttosto correlata ad un’attività di manutenzione svolta in un momento anteriore alla messa in circolazione del mezzo e rispetto a questa del tutto autonoma e indipendente (nel caso di specie il lavoratore infortunato era dipendente di un ente locale, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla manutenzione del verde pubblico; il giorno del sinistro questi, durante il turno di lavoro in un’area di proprietà datoriale, era stato investito dall’esplosione dello pneumatico di un trattore gommato, fermo *in loco* da diversi mesi, pure di proprietà del medesimo ente locale/datore di lavoro. È stata, dunque, affermata la responsabilità dell’ente *ex art.* 2087 c.c. per inosservanza delle misure *standard* di sicurezza da osservare nella fase di gonfiaggio, indicate nel documento di valutazione dei rischi, omessa adozione di dispositivi limitatori della pressione degli pneumatici, mancata segnalazione delle operazioni di manutenzione del mezzo, nonché per non aver disposto l’allontanamento degli operai ad una distanza minima di almeno due metri).

14) Cass., Sez. lav., ord. 20 maggio 2025 (ud. 11 marzo 2025), n. 13514

Infortuni sul lavoro – posizione di garanzia

Il governo dei rischi indicati nell’art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non rientra specificamente nella competenza del committente, atteso che detti rischi potrebbero verificarsi al di fuori degli ambiti di interferenza fra lavorazioni, costituendo, invece, espressione concreta di rischi specifici del datore di lavoro. Ciò che caratterizza la specificità o la genericità del rischio, con conseguente individuazione del garante, è, infatti, la sua derivazione dall’interazione delle lavorazioni nel cantiere; qualora non sussista siffatta interazione ed il rischio inerisca all’attività propria del singolo datore di lavoro, esso va qualificato come “rischio specifico”, estraneo, dunque, all’ambito di intervento del committente o *sub* committente.



15) Cass., Sez. lav., ord. 20 maggio 2025 (11 marzo 2025), n. 13516  
Risarcimento del danno per infortunio sul lavoro – personalizzazione

In sede di liquidazione del danno non patrimoniale per infortunio sul lavoro il giudice deve valutare congiuntamente, ma in modo distinto, le componenti della lesione non patrimoniale a prescindere da specifiche indicazioni puntualmente nominate dall'infortunato. In tali ipotesi, infatti, la misura *standard* del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme del sistema c.d. del punto variabile tabellare può essere aumentata, nella sua componente dinamico relazionale o morale, laddove sussistano i presupposti di fatto, ma indipendentemente dall'utilizzo di particolari formule verbali da parte del richiedente (la Cassazione, nella vicenda al vaglio, ha respinto le doglianze del ricorrente, il quale aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione, avendo il giudice del merito, secondo la tesi difensiva, proceduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di una specifica domanda del ricorrente al riguardo. La suprema Corte, nel pronunciare il principio di cui alla massima, ha affermato che, nel caso di specie – nella prospettiva della personalizzazione e della completezza della liquidazione – le sofferenze interiori dell'infortunato erano agevolmente desumibili dal tipo di patologie e dagli accertamenti medici cui il lavoratore danneggiato aveva dovuto sottoporsi).

16) Cass., Sez. lav., ord. 2 giugno 2025 (ud. 5 marzo 2025), n. 14767  
Infortuni sul lavoro – responsabilità del committente

Il dovere di sicurezza che incombe sul datore di lavoro involge anche la posizione del committente, sebbene non possa esigersi da quest'ultimo un controllo continuo e capillare sull'organizzazione e sull'esecuzione dei lavori. L'affermazione di responsabilità del committente implica, allora, un concreto accertamento in ordine all'incidenza della condotta di questi nell'eziologia dell'evento, da valutarsi in relazione alle capacità organizzative dell'impresa scelta per la realizzazione dei lavori, alla specificità degli interventi da eseguire, alla ingerenza del committente medesimo nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità della situazione di pericolo (la suprema Corte ha condiviso le conclusioni rassegnate dalla Corte d'appello, la quale, confermando il pronunciamento reso nel primo grado di giudizio, aveva escluso profili di addebito nei confronti della società committente, rilevando che il luogo in cui si era verificato l'infortunio non rientrava tra le postazioni per le quali era prevista la pulizia appaltata all'impresa datrice di lavoro dell'infortunato, e che quest'ultimo era giunto in tale luogo – lontano da quello in cui avrebbe dovuto svolgere le sue mansioni – per sua distrazione. Negli stessi termini si veda Cass., Sez. lav., ord. 2 giugno 2025, ud. 5 marzo 2025, n. 14764).

17) Cass., Sez. lav., ord. 2 giugno 2025 (ud. 5 marzo 2025), n. 14774  
Infortuni sul lavoro – danno da perdita di *chance*

Il lavoratore infortunato che agisca per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di *chance*, da intendersi quale effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e, quindi, entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione, ha l'onere di provare la sussistenza, in concreto, dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

### **3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al secondo trimestre 2025.**

1) Cass., Sez. IV, 8 aprile 2025 (ud. 19 dicembre 2024), n. 13527

Infortuni sul lavoro – lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche – responsabilità datore di lavoro

In caso di infortunio di un lavoratore in occasione dell'attività espletata, la responsabilità del datore di lavoro di fatto non esclude quella di colui che rivesta la carica di datore di diritto.

2) Cass., Sez. III, 9 aprile 2025 (ud. 23 gennaio 2025), n. 13809  
Posizione di garanzia – responsabilità penale datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 299 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, norma che sancisce il principio di effettività, si considera garante il soggetto il quale, anche se sprovvisto di formale e regolare investitura, eserciti effettivamente i poteri giuridici tipici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, a prescindere dalla formalizzazione del rapporto di lavoro.

3) Cass., Sez. IV, 23 aprile 2025 (ud. 26 marzo 2025), n. 15778  
Lesioni personali in violazione delle norme antinfortunistiche – rischio eccentrico del lavoratore

Il datore di lavoro ha sempre l'onere di assicurare condizioni di lavoro in sicurezza, appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore; in tale prospettiva, quindi, il datore non è esonerato da responsabilità in caso di verifica di un evento lesivo ove non abbia predisposto necessarie e adeguate misure di sicurezza antinfortunistiche, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore infortunato abbia dato occasione all'evento, se ciò è conseguenza diretta dell'insufficienza di adeguate cautele sui luoghi di lavoro.

4) Cass., Sez. IV, 29 aprile 2025 (ud. 13 marzo 2025), n. 16109  
Responsabilità datore di lavoro – predisposizione cautele

È responsabile il datore di lavoro il quale ometta l'adozione delle specifiche cautele volte ad evitare la verifica dell'evento lesivo (nel caso di specie la suprema Corte ha accolto i ricorsi delle parti civili costituite, annullando la sentenza impugnata e rinviando, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. In particolare, la Cassazione, censurando la pronuncia impugnata, ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse stabilito in che modo i lavoratori impiegati in attività di ripulitura del sottobosco dovessero procurare la legna per riscaldare il casolare ove potevano trovare riparo nel corso delle lavorazioni, chi avesse questo compito, nonché quali attrezzature dovessero essere impiegate per tale attività. Ad avviso della Corte, infatti, si tratterebbe di un rischio strettamente connesso alla necessità di prevedere idonei luoghi di ricovero per gli operai forestali, che il datore di lavoro non potrebbe ragionevolmente ignorare).

5) Cass., Sez. 30 aprile 2025 (ud. 24 ottobre 2024), n. 16365  
Omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche – appalto – subappalto

Per il committente di lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, anche nel caso di mancata ingerenza nell'esecuzione delle lavorazioni, vige sempre l'onere di verificare l'idoneità tecnica e professionale dell'impresa o del lavoratore a cui affida l'incarico, i quali devono sempre essere dotati dei titoli di idoneità previsti ai sensi di legge, ma anche della capacità tecnica e professionale in relazione all'attività lavorativa affidata (in termini analoghi anche Cass., Sez. IV, 14 maggio 2025, ud. 23 aprile 2025, n. 18169, con la quale la Corte ha affermato che anche l'amministratore di condominio che abbia stipulato un contratto di appalto per l'affidamento di lavori da effettuarsi nello stabile amministrato assume la posizione di committente, da cui derivano i

conseguenziali obblighi in tema di verifica della idoneità dell'impresa prescelta, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro).

6) Cass., Sez. I, 2 maggio 2025 (ud. 21 gennaio 2025), n. 16471

Circolazione di veicolo con cronotachigrafo manomesso – rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – rapporto di specialità tra reati – insussistenza

Non è ravvisabile alcun rapporto di specialità tra la norma di cui all'art. 179, comma 2 CdS e quella di cui all'art. 437 c.p., in ragione non solo della circostanza che la prima disposizione si pone a tutela della circolazione stradale, mentre la seconda a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche della differenza strutturale tra dette norme giuridiche.

7) Cass., Sez. IV, 8 maggio 2025 (ud. 2 aprile 2025), n. 17437

Lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – responsabilità penale del datore di lavoro

È responsabile penalmente, ai sensi dell'art. 590, comma 3, c.p., il datore di lavoro che ometta di apprestare idonee cautele sui luoghi di lavoro, a nulla rilevando l'appartenenza ad un terzo dell'area ove si è verificato il sinistro (nel caso in oggetto la suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, ha confermato la penale responsabilità del datore di lavoro per non aver impedito ai propri dipendenti l'accesso dal capannone, ove l'infortunato avrebbe dovuto espletare le proprie mansioni, all'area attigua, di proprietà di altro soggetto, mediante una chiusura, nonché per l'assenza di idonei indicatori di divieto o di pericolo).

8) Cass., Sez. IV, 16 maggio 2025 (ud. 23 gennaio 2025), n. 18437

Lesioni personali in violazione delle norme antinfortunistiche – particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*

Qualora l'evento lesivo si sia verificato in un contesto lavorativo “di non particolare insicurezza” ed il datore di lavoro abbia tenuto una condotta *post factum* positiva, è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* (nel caso in esame l'imputato, in un momento immediatamente successivo alla commissione del reato, aveva adempiuto le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza dell'ASI ed effettuato il pagamento dell'oblazione, con conseguente estinzione delle violazioni infortunistiche contestategli).

9) Cass., Sez. IV, 16 maggio 2025 (ud. 30 gennaio 2025), n. 18438

Infortuni sul lavoro – rischio interferenziale – concatenazione delle lavorazioni

Si configura l'ipotesi del cd. “rischio interferenziale” ove vi sia la compresenza di più imprese esecutrici all'interno dell'azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, o, ancora, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dovendosi, inoltre, trattare di un contesto lavorativo nella disponibilità giuridica dello stesso committente. In tali casi, allora, quest'ultimo, in considerazione del cd. “rischio aggiuntivo”, ha l'onere di predisporre cautele volte alla prevenzione dei rischi interferenziali, anche mediante anche l'attivazione di percorsi condivisi di informazione e cooperazione.

10) Cass., Sez. IV, 24 maggio 2025 (ud. 8 aprile 2025), n. 19428

Omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche – preposto



Vige sempre in capo al soggetto preposto il dovere di sovraintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti su questi ultimi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11) Cass., Sez. IV, 4 giugno 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 20645

Infortuni sul lavoro – lesioni personali – noleggio di attrezzature destinate all'espletamento dell'attività lavorativa

In tema di infortuni sul lavoro, incombe sul datore che si avvalga di strumenti noleggiati per l'espletamento dell'attività, ai sensi degli artt. 71 e 72 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'obbligo di verificare che gli stessi siano adeguati alle specifiche lavorazioni da svolgere, rientrando nell'area di rischio di competenza del datore di lavoro medesimo controllare le condizioni di sicurezza delle attrezzature noleggiate in rapporto all'attività in concreto da eseguire. La responsabilità del noleggiatore, infatti, non esclude che anche il datore sia gestore di tali rischi.

12) Cass., Sez. III, 6 giugno 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 21277

Infortuni sul lavoro – coordinatore per l'esecuzione dei lavori – obbligo di sospensione dei lavori

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il potere-dovere di sospendere i lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ogni qualvolta quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale (sul punto, cfr. anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2025, ud. 16 aprile 2025, n. 22461).

13) Cass., Sez. IV, 11 giugno 2025 (ud. 29 aprile 2025), n. 22013

Omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche – datore di lavoro “di fatto”

Riveste una posizione di garanzia in ordine alla predisposizione dei presidi antinfortunistici il datore/committente di fatto che affidi un lavoro ad un soggetto non già in base ad un contratto di lavoro subordinato, bensì nell'ambito di un rapporto di amicizia o riconoscenza, con ogni consequenziale effetto anche in punto di penale responsabilità ai sensi degli artt. 589 o 590 c.p.

14) Cass., Sez. III, 16 giugno 2025 (ud. 8 maggio 2025), n. 22584

Infortuni sul lavoro – strutture complesse – datore di lavoro in senso prevenzionistico

I soggetti dirigenti al vertice di distinte unità produttive della medesima impresa, dotati di autonomia gestoria e finanziaria e in forza di procura speciale rilasciata dal datore di lavoro originario, rivestono la qualifica di “datore di lavoro in senso prevenzionistico”. Essi sono, quindi, tenuti alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché alla redazione del documento di valutazione dei rischi concernente le singole unità organizzative di cui risultano responsabili. La normativa di settore, infatti, distingue il datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale, laddove l'impresa sia strutturata in distinte unità operative; in tali ipotesi, la responsabilità del soggetto cui è demandata la direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli, quindi, assumerà la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se saranno a lui conferiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro tali limiti.

15) Cass., Sez. IV, 17 giugno 2025, (ud. 12 giugno 2025), n. 22843

### Infortuni sul lavoro – lesioni personali – nesso causale

Non costituisce fatto interruttivo del nesso eziologico tra la violazione ascritta al datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al dipendente la condotta imprudente di quest'ultimo, laddove detta condotta sia prevedibile, anche in considerazione della mancata formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi all'attività espletata (nel caso di specie, il lavoratore, neoassunto, aveva subito l'amputazione della mano sinistra mentre stava utilizzando una macchina troncatrice, senza, tuttavia, aver ricevuto la necessaria formazione e informazione sui rischi specifici dello strumento. La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza assolutoria resa in sede di merito, ha affermato che la condotta del dipendente, per quanto imprudente, si era inserita pienamente nel contesto della lavorazione che l'uomo, assunto proprio quel giorno, doveva eseguire, affiancando il collega più esperto, escludendo, pertanto, che il comportamento del lavoratore potesse definirsi abnorme o eccentrico).

16) Cass., Sez. VI, 23 giugno 2025, (ud. 12 giugno 2025), n. 23320

Responsabilità datore di lavoro – situazioni di rischio – onere di segnalazione

Il datore di lavoro nell'adozione delle cautele antinfortunistiche è tenuto anche a predisporre segnaletica idonea e specifiche misure per consentire ai lavoratori di conoscere le aree pericolanti esistenti sui luoghi interessati dalle lavorazioni, non essendo sufficiente una mera comunicazione verbale (nella vicenda al vaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, condannato in sede di merito *ex art. 589 c.p.* per aver cagionato la morte del lavoratore – precipitato da una voragine del solaio di un immobile ove lo stesso era impegnato in attività di ristrutturazione – per colpa generica e specifica, quest'ultima correlata alla violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello, confermando il pronunciamento reso dal giudice del primo grado, ha ritenuto il datore di lavoro responsabile per l'omessa adozione di adeguati ponteggi idonei a prevenire i pericoli di caduta, per non aver fornito al lavoratore le necessarie informazioni e gli adeguati dispositivi di sicurezza, per aver consentito all'infortunato di accedere al cantiere e, in particolare, ai piani superiori dello stabile, senza adottare tutte le misure atte a segnalare la pericolosità delle aree, nonché senza apporre idonea segnaletica di cantiere).

17) Cass., Sez. IV, 26 giugno 2025, (ud. 11 giugno 2025), n. 23840

Lesioni personali in violazione delle norme antinfortunistiche – coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a governare il rischio c.d. "generico", relativo, dunque, alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, alle modalità in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza di più imprese; sicché, il coordinatore non risponde degli eventi ascrivibili al rischio c.d. "specifico", concernente le lavorazioni propria dell'impresa esecutrice, il cui governo è demandato unicamente al datore di lavoro.

### 4. Novità normative.

- **Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025**, pubblicato in GURI Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, finalizzato alla individuazione della durata, dei contenuti minimi dei percorsi formativi, delle modalità di erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, d.l. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Accordo accorpa ed integra i precedenti testi normativi, definendo specificamente la durata minima dei corsi obbligatori, i contenuti formativi essenziali per ciascun percorso, le modalità didattiche e di verifica finale, nonché i requisiti dei soggetti formatori. Il documento disciplina puntualmente anche:

i) i corsi di formazione dedicati ai lavoratori, con l'obiettivo di «a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali; b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; c) illustrare l'organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza; d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro» (All. A all'Accordo – Parte II – art. 2.1);

ii) i corsi di formazione per i preposti, i cui obiettivi sono «e) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale; f) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione; g) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; h) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione; i) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative» (All. A all'Accordo – Parte II – art. 2.2);

iii) i corsi di formazione per i dirigenti, finalizzati a «a) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale; b) illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente; c) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione; d) illustrare gli strumenti di comunicazione da adottare nel rapporto con gli altri soggetti della prevenzione aziendale; e) illustrare le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei processi e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (All. A all'Accordo – Parte II – art. 2.3);

iv) i corsi di formazione per i datori di lavoro, con l'obiettivo di «a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro; b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale; c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza; d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione» (All. A all'Accordo – Parte II – art. 3);

v) i corsi di formazione per il responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 81/2008, correlati, tra l'altro, alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e, conseguentemente, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché delle modalità per la gestione delle emergenze (All. A all'Accordo – Parte II – art. 5);

vi) i corsi di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di cui all'All. XIV d.lgs. n. 81/2008, finalizzati, tra l'altro, alla conoscenza della normativa in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni; all'acquisizione delle competenze necessarie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; all'acquisizione delle competenze per verificare l'idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza (All. A all'Accordo – Parte II – art. 6).